



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Servizio Sicurezza
Rif.: IF/RB/GF

Prot.: 3550

Li 14 FEB 2002

OGGETTO: Applicazione del testo aggiornato del D.Lgs. 626/94 e del D.M. 10 marzo 1998 riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori ed equiparati.

In occasione della riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi, prevista dall'art. 11 del testo aggiornato del D.Lgs. 626/94, è stato fatto il punto della situazione e si è convenuto circa l'opportunità di ricordare ai circa 150 "Dirigenti" individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 1999 (trasmessa con Rett. n. 21763, del 5/10/99) quanto di seguito indicato.

1) **Valutazione dei rischi (SICUREZZA E SALUTE):**

Nel corso degli anni 1996, 1997 e 1998 è stata condotta una prima serie di sopralluoghi ed è stato predisposto, per ognuna delle 150 Strutture dell'Ateneo, il "Documento di ricognizione e valutazione dei rischi" contenente le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente. Il "Dirigente", dopo il completamento, lo ha restituito al "Datore di Lavoro" (Rettore); così ha fatto il Responsabile dell'Area dell'Ufficio Tecnico per la parte edilizia ed impiantistica di competenza.

Successivamente, negli anni 1999, 2000 e 2001, è stata fatta una seconda serie di sopralluoghi ed è stato predisposto per quasi tutte le 150 Strutture dell'Ateneo, un "Aggiornamento del Documento di ricognizione e valutazione dei rischi" di cui sopra, integrato con la valutazione del rischio incendio di cui al D.M. 10/3/1998, con la valutazione del rischio amianto, ove presente tale rischio, e con la verifica di

./.

Ai Sigg. "Dirigenti" individuati dal Consiglio di Amministrazione in data 25/7/1996:

- Presidi
- Direttore della Scuola Sup. di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori
- Direttori di Dipartimento
- Direttori di Unità Complessa di Istituti
- Direttori di Istituto non aggregato
- Direttori di Centro Interdip.le di Ric.
- Direttori di Centro di Servizio
- Direttori di Biblioteca Centralizzata
- Presidente dell'Azienda Agraria
- Direttori Scuole con autonomia org.
- Dirigenti della Amministrazione Centr.

e p.c. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicur.

" Alle R.S.U e alle OO.SS.

LORO SEDI

conformità. Il "Dirigente" che ha ricevuto l'aggiornamento e non lo ha ancora restituito compilato e completato è pregato di farlo al più presto. Le rimanenti Strutture saranno quanto prima visitate dal Servizio di Prevenzione e Protezione e riceveranno successivamente l'aggiornamento.

Nel frattempo, è stato fatto in alcune Strutture, su richiesta del singolo "Dirigente" o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), un controllo mirato e parziale, talvolta corredato da indagini strumentali, che ha portato ad una semplice **"Integrazione del Documento"** (modifica del processo produttivo, incremento degli spazi, segnalazione di carenze non indicate nei documenti, etc.).

Oltre ai "Dirigenti" con autonomia gestionale, la delibera sopra citata del C.A. del 13/7/99 individua espressamente i "Preposti" ed attribuisce ai dirigenti la facoltà di designare altri preposti laddove non vi sia sovrapposizione di competenza con quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che i preposti sono degli utili collaboratori in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (da non confondere con gli addetti all'emergenza che vengono formati espressamente per questa funzione). Il preposto, pur avendo ridotte autonomie decisionali, in quanto addetto prevalentemente al controllo del corretto svolgimento dell'attività lavorativa, si trova in una posizione di controllo e di coordinamento nei confronti di altri lavoratori e pertanto deve essere una persona competente e autorevole.

2) Piano di emergenza (EMERGENZA):

Dopo una sperimentazione in alcune strutture dell'Ateneo, in data 22/12/1998, prot. 31740, sono stato trasmessi ai dirigenti delle 150 Strutture dotate di autonomia gestionale, due esempi di piano di emergenza (P.E.): uno più semplice per un edificio con un solo dirigente e un altro più complesso per un edificio o aggregato di edifici con più dirigenti (da elaborarsi in collaborazione).

Resta inteso che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni non si è tenuti alla redazione di un piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali e l'adozione di avvisi scritti contenenti norme comportamentali (D.M. 10 marzo 1998, art. 5 e Allegato VIII). Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo (tel. 051 4290217-18) è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per chi non avesse ancora provveduto si segnala che vanno effettuati:

- 1) la **designazione scritta dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure d'emergenza (addetti all'emergenza);**
- 2) la **formazione dei designati;**
- 3) la **stesura del piano di emergenza (P.E.).**

In merito alla **designazione scritta dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure d'emergenza** di cui al punto 1), prevista espressamente al Capo III del testo aggiornato del citato D.Lgs. 626/94, si segnala che:

- a) il numero degli addetti all'emergenza designati dal "Dirigente" deve essere adeguato, cioè commisurato al numero dei lavoratori presenti sul posto, nonché alle dimensioni della struttura e ai rischi specifici presenti.
- b) pur essendo auspicabile l'adesione volontaria dei lavoratori, il testo aggiornato del D.Lgs. 626/94, art.12, co.3, prevede che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo (ad esempio disabili, portatori di particolari patologie), rifiutare la designazione.
- c) i "Dirigenti" delle Strutture devono comunicare i nomi dei designati al M. Rettore, Coordinamento Amministrativo Servizio Sicurezza, via Zamboni 33, al fine della formazione e dell'erogazione degli incentivi previsti;
- d) la designazione è efficace dal momento dell'avvenuta formazione.

In merito alla formazione dei designati di cui al punto 2) si segnala che la stessa:

- a) serve per evitare l'improvvisazione e il panico in caso di pericolo;
- b) deve essere sufficiente e adeguata;
- c) viene organizzata dal Servizio Formazione dell'Ateneo, via Zamboni 33, tel. 2099248 - 2099255.

In merito alla stesura del piano d'emergenza (P.E.) di cui al punto 3) si segnala che:

a) il piano di emergenza consente un'adeguata risposta ad ogni evento che comporti una situazione d'emergenza (incendio, esplosione, fuga di gas, rilascio tossico e/o radioattivo, terremoto, etc.) e pertanto deve essere adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni della unità produttiva e al numero delle persone presenti (D.Lgs. 626/94, art.4, co.5, punto q)); esso ha come obiettivi principali e prioritari:

- ridurre i pericoli alle persone;
- prestare soccorso alle persone colpite;
- circoscrivere e contenere l'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) per limitare i danni alle persone e alle cose e permettere la ripresa dell'attività al più presto;
- disporre l'evacuazione in caso di pericolo grave e immediato.

b) in un Ateneo come quello bolognese - in cui le 150 strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono assai diverse per composizione e dimensioni ed operano all'interno di oltre 350 immobili sparsi sul territorio comunale, provinciale e regionale - l'emergenza non può che essere gestita dai "Dirigenti" delle singole Strutture, tenendo presente che laddove in un unico edificio o aggregato di edifici siano presenti più Strutture (come per esempio nelle Facoltà di Ingegneria, Chimica Industriale, Scienze Politiche, Economia, etc.) la pianificazione e la gestione dell'emergenza dovrà essere opportunamente coordinata tra i relativi "Dirigenti" allo scopo di adottare una procedura unica di evacuazione, di coordinare lo sfollamento di tutti lavoratori ed equiparati in caso di pericolo grave ed immediato, di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza, di sorvegliare affinché siano lasciate libere le vie di accesso per i mezzi di soccorso, di fornire le informazioni di carattere generale circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare, etc.

c) il piano di emergenza tiene conto della valutazione dei rischi e si realizza generalmente in più fasi:

1) analisi generale degli ambienti, delle attività e del numero di persone con individuazione dei locali a rischio particolare.

2) verifica della eventuale esistenza dei sistemi, attrezzature, dispositivi di prevenzione e protezione individuale (segnaletica, planimetrie con indicazione delle vie di esodo, illuminazione di emergenza, idranti, estintori, punti di intercettazione generale dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, cassette di pronto soccorso, impianti di allarme, dispositivo per ordinare l'evacuazione, etc.), con spesa a carico della Struttura.

Ove sia prevista la certificazione antincendio (edifici con presenza contemporanea di più di 100 persone, biblioteche di interesse storico, etc.), rilasciata dai VV.F. e reperibile presso l'Area dell'Ufficio Tecnico dell'Ateneo (certificato di prevenzione incendi CPI o nulla osta provvisorio NOP), molte informazioni riguardanti l'emergenza possono essere dedotte da tale documentazione. Ove non sia prevista tale certificazione, i dirigenti possono attivarsi con l'ausilio del Tecnico di riferimento della stessa Area e con l'eventuale collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3) formalizzazione del piano di emergenza con uno scritto che contiene nei dettagli, le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo, le persone coinvolte, le procedure da adottare in caso di emergenza e/o evacuazione, le disposizioni per chiedere l'intervento dei mezzi di soccorso, le specifiche misure per l'assistenza ai disabili e quant'altro previsto dall'allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio. La bozza di piano di emergenza da adattare alla

propria struttura può essere reperita sul sito "www.unibo.it" o richiesta per posta elettronica a "sicurez.@unibo.it".

4) prova pratica di simulazione e di evacuazione, consistente nella simulazione di una emergenza sotto controllo e di una emergenza fuori controllo con conseguente evacuazione dell'edificio.

3) Formazione dei Dirigenti, Preposti, Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio e dei Lavoratori in generale (FORMAZIONE):

La formazione/informazione obbligatoria è uno dei punti cardine del testo aggiornato del D.Lgs. 626/94 e del D.M. 363/98 e per questo il nostro Ateneo ha avviato da anni iniziative dedicate alle problematiche concernenti la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro universitari. La formazione/informazione è rivolta a:

a) Dirigenti e Preposti, i quali in un Ateneo come il nostro devono collaborare con il Datore di Lavoro (Rettore) ai fini della informazione e formazione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94, artt. 21, 22, 37, 38, 49, 56, 66, 85, etc.. In particolare sono stati effettuati circa 50 seminari tenuti da relatori di alto livello del nostro Ateneo rivolti soprattutto ai dirigenti, numerosi corsi nell'ambito delle singole Facoltà e Dipartimenti, rivolti anche agli studenti.

b) Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, i quali hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte, come previsto dal D.M. 363/98, art. 5, co. 3, lett.e, al fine di provvedere a loro volta alla formazione dei lavoratori e degli studenti esposti a rischio, come previsto dallo stesso decreto, art. 6 e art. 9, co. 1, lett. b. E' stato recentemente organizzato sull'argomento un seminario tenuto dal Prof. Luigi Montuschi, Ordinario di Diritto del Lavoro.

c) Addetti all'emergenza (ed al pronto soccorso). Sono stati formati e addestrati a tutt'oggi, conformemente al D.M. 10/03/98, circa 220 addetti all'emergenza con rischio alto, circa 430 con rischio medio e 100 con rischio basso.

d) Lavoratori in generale. Il personale di nuova assunzione o trasferito riceve adeguata formazione generale a livello centrale mentre la formazione specifica è demandata alle singole Strutture.

e) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Sono già stati tenuti due corsi completi di 32 ore, ai sensi del D.M. 16/1/97 ed un terzo è in fase di organizzazione.

Poiché non sempre la partecipazione, soprattutto da parte della componente accademica, alle iniziative dell'Ateneo, è stata proporzionata all'impegno profuso dagli organizzatori (Servizio di Prevenzione e Protezione, Ufficio Dirigenziale Sviluppo Risorse Umane) e dai relatori, sono allo studio forme e iniziative per agevolare ed aumentare tale partecipazione, come ad esempio un corso con incontri periodici sulle varie metodologie di sicurezza del lavoro in ambiente universitario, di cui sarà data successiva informazione.

Si raccomanda pertanto il massimo impegno di tutti, sia come soggetti attivi che passivi, sul problema della formazione nel campo della sicurezza, della tutela ambientale e della salute, che sono presupposti ed obiettivi prioritari per un approccio integrato al sistema qualità.

Con i migliori saluti.

IL RETTORE

